

STATUTO

Titolo I

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 1

NATURA GIURIDICA, DENOMINAZIONE E DURATA

1. La Fondazione Puglia, di seguito chiamata anche Fondazione, è una persona giuridica privata ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. Essa trae origine dalla Cassa di Risparmio di Puglia, istituita con atto del 7 luglio 1949 dall'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane e dall'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane.

2. La Fondazione Puglia è disciplinata dal presente Statuto, definito in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.a. e del Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito chiamato "Protocollo d'intesa", dall'ordinamento di settore (legge 23 dicembre 1998 n. 461, decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, e s.m.i) e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile in quanto compatibili (art. 12 c.c. e ss.) e dalle disposizioni di attuazione.

3. La Fondazione Puglia ha durata illimitata.

Art. 2

AMBITO TERRITORIALE

1. La Fondazione Puglia ha sede legale a Bari e svolge la sua attività prevalentemente nel territorio pugliese. Essa può, peraltro, effettuare interventi nell'intero territorio nazionale e nell'area geografica dei Paesi del Mediterraneo, quando ciò dovesse essere necessario alla realizzazione dei propri scopi.

Art.3

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE - SCOPI, FINALITÀ

1. La Fondazione Puglia non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico e culturale della Regione Puglia, quale "regione di frontiera e di cerniera" proiettata in una dimensione mediterranea nell'ambito della quale essa è impegnata a individuare i tratti comuni di un'identità storica, culturale, economica ecc., al fine di cogliere, conseguentemente, ogni opportunità per il più ampio sviluppo integrato. Essa, in rapporto elettivo col territorio, indirizza la propria attività, libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possono limitare l'autonomia, ispirandosi anche ai principi della Carta delle Fondazioni e del Protocollo d'intesa. Essa basa il proprio operato nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, come sancito dall'art. 118, comma 4 della Costituzione, secondo i principi di una corretta programmazione e gestione delle attività istituzionali, regolati dalla Carta delle Fondazioni, e dal Protocollo d'intesa, senza svolgere ruoli supplenti o sostitutivi delle istituzioni preposte, dalle quali rivendica la propria autonomia, quale persona giuridica privata. La Fondazione Puglia nel distribuire le risorse assicura singolarmente e nel loro insieme una equilibrata destinazione, privilegiando i settori a maggiore rilevanza sociale.

2. In tale quadro la Fondazione Puglia, confermando le proprie vocazioni, persegue

prioritariamente i seguenti obiettivi:

- a) favorire la formazione di capitale umano d'eccellenza, attraverso l'innovazione tecnologica, la ricerca scientifica e il trasferimento di conoscenze, anche con una particolare attenzione agli Stati che si affacciano sul Mediterraneo;
- b) promuovere la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale e ambientale della Regione Puglia per contribuire allo sviluppo sociale ed economico della Regione stessa;
- c) intervenire in iniziative di carattere sociale privilegiando la famiglia, i servizi alla persona, il welfare e il microcredito salvo quanto disposto nel comma 4 dell'art. 4;
- d) favorire la crescita culturale, sociale ed economica del territorio di riferimento. In tale senso svolge la funzione di catalizzatore delle risorse, delle politiche e delle competenze presenti sul territorio su specifiche problematiche di interesse comune, stimolando direttamente o attraverso la promozione di partnership, processi di innovazione e sviluppo nei settori di intervento.

3. La Fondazione indirizza la propria attività nei settori rilevanti ed in quelli ammessi previsti dall'art.1 comma 1 lettera c-bis) e d) del D.Lgs. 153/99 e s.m.i. e secondo le modalità previste dall'art. 8 comma 1, lettera d) dello stesso Decreto Legislativo.

Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di Vigilanza.

Art. 4

MODALITÀ OPERATIVE

1. La Fondazione Puglia svolge la propria attività istituzionale, secondo quanto previsto dalle norme legislative vigenti, dalla Carta delle Fondazioni e dal Protocollo d'intesa, utilizzando le modalità e gli strumenti più idonei al proprio funzionamento, interpretando le esigenze e corrispondendo alle istanze del proprio territorio, ispirandosi ai principi di autonomia, responsabilità, rappresentatività, autorevolezza, competenza, indipendenza dei propri Organi e trasparenza.

1. *bis*. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale, come previsto dall'art. 11, commi da 2 a 5 del Protocollo d'intesa.

2. La Fondazione Puglia può svolgere direttamente la propria attività nei settori rilevanti prescelti secondo quanto previsto dall'art.1 comma 1, lettera h) del D. Lgs. 153/99, anche sotto forma d'impresa o attraverso imprese strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari. In tali imprese essa deve detenere partecipazioni di controllo. Nel caso di esercizio diretto di attività d'impresa, la Fondazione Puglia istituisce specifiche contabilità separate.

2. *bis* L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili ed immobili dall'art. 7 comma 3-bis del D. Lgs. 153/99. Nella nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.

3. Essa può altresì svolgere l'attività di cui al comma 2 del presente articolo operando, su base convenzionale, in collaborazione con altri enti, istituzioni e organizzazioni, pubblici e privati, cui, in ragione della loro specifica competenza di settore, possono essere attribuite funzioni esecutive per la realizzazione di determinati progetti.

4. La Fondazione Puglia non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, a enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con l'eccezione delle imprese strumentali, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive integrazioni e

modificazioni, nonché delle cooperative che operino nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero.

5. Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali, la Fondazione Puglia opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale. In particolare, in linea con i principi di sana e prudente gestione nonché di economicità della stessa, può compiere operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari. La Fondazione Puglia può altresì acquistare, detenere e cedere partecipazioni al capitale di società o concorrere alla loro costituzione, avendo sempre cura che tali operazioni siano realizzate sulla base del principio generale della conservazione del valore del patrimonio e della redditività dello stesso. Il possesso di partecipazioni di controllo in società ed enti è consentito solo nel caso di imprese strumentali.

6. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse, rendere più incisiva la propria azione e provvedere in maniera efficace e programmata alle esigenze del territorio pugliese, la Fondazione Puglia, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. 153/99 e s.m.i., della Carta delle Fondazioni e del Protocollo d'intesa, con apposito regolamento, determina le modalità ed i criteri che presidono allo svolgimento della propria attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività e la motivazione delle scelte.

7. La Fondazione Puglia, nel quadro delle disposizioni recate dall'art. 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

8. La Fondazione Puglia può coordinare la propria attività con quella di altri enti aventi finalità analoghe. Essa può altresì aderire a organizzazioni, nazionali e internazionali, che realizzino attività coerenti con i suoi scopi, a organizzazioni rappresentative delle Fondazioni bancarie e di cui all'art. 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, o ad enti, nazionali e internazionali, associativi di fondazioni.

9. La Fondazione Puglia può costituire associazioni, fondazioni e altre istituzioni di diritto privato ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile, aventi finalità coerenti rispetto alle proprie, ovvero può partecipare ad associazioni, a fondazioni e ad altre istituzioni di diritto privato che siano già costituite. In questi casi, gli statuti delle fondazioni che la Fondazione Puglia costituisce o cui essa partecipa, devono espressamente prevedere che alla stessa Fondazione Puglia sia riservata la nomina o la designazione di uno o più componenti negli Organi istituzionali.

10. La Fondazione Puglia può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del codice civile, può accettare donazioni con uno scopo particolare purché, in ogni caso, coincidente con i propri scopi statutari.

Art. 5

REGOLAMENTI INTERNI

1. L'attività della Fondazione Puglia diretta al perseguimento degli scopi istituzionali, alla gestione del patrimonio e alla procedura per la composizione degli Organi, è disciplinata da appositi Regolamenti coerenti con i contenuti della Carta delle Fondazioni e con il Protocollo d'intesa, approvati dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Titolo II **PATRIMONIO**

Art. 6

COMPOSIZIONE

1. Il patrimonio della Fondazione Puglia è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

2. Il patrimonio della Fondazione Puglia è costituito dal fondo di dotazione iniziale e si incrementa per:

- a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di Vigilanza;
- b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescere il patrimonio per volontà del donatore o del testatore;
- c) riserve o accantonamenti facoltativi la cui costituzione sia deliberata dal Consiglio di Indirizzo al fine di sovvenire meglio alle esigenze della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti della Fondazione Puglia.

3. La costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui alla precedente lettera c) non deve comunque pregiudicare l'effettiva tutela degli interessi contemplati nello Statuto e deve rispondere a criteri di sana e prudente gestione; essa deve altresì essere sottoposta a valutazione da parte delle Autorità di Vigilanza.

4. La Fondazione Puglia nella gestione del patrimonio opera secondo principi di trasparenza e di moralità ed osserva i seguenti criteri:

- a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
- b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione e alla complessità del portafoglio.

4. *bis* La Fondazione Puglia può mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali. Il patrimonio è peraltro gestito in modo coerente con la natura della Fondazione Puglia quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza ed eticità.

4. *ter*. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate, come già previsto dal precedente articolo 5, da apposito regolamento, definito anche in coerenza con i contenuti dell'articolo 2, commi 5 e 6 e degli articoli 3 e 4 del Protocollo d'intesa.

4. *quater*. La Fondazione Puglia tramite la pianificazione strategica definisce la politica per l'impiego del patrimonio e ne individua la sua distribuzione tra le varie tipologie di investimento.

4. *quinquies*. La Fondazione Puglia verifica periodicamente l'efficacia delle politiche di investimento e delle procedure di gestione adottando, eventualmente, le conseguenti misure correttive.

4. *sexies*. La Fondazione Puglia nella diversificazione del rischio degli investimenti, opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo del totale dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7 del Protocollo d'intesa.

4. *septies*. La Fondazione Puglia, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

4. *octies*. La Fondazione Puglia può investire parte del patrimonio in beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico o di beni immobili adibiti a sede propria o allo svolgimento della propria attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali, come previsto dall'art. 7, comma 3 *bis*, del d.lgs. 153/99.

4. *novies*. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa. Nella nota integrativa sono fornite informazioni, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

4. *decies*. La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengano previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 153/99, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-*bis*, del medesimo d.lgs. n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato d.lgs. n. 153.

5. La gestione del patrimonio può, in tutto o in parte, essere affidata all'esterno. In tal caso si farà ricorso ad intermediari abilitati ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La scelta del gestore deve rispondere a criteri orientati all'esclusivo interesse della Fondazione, sulla base di criteri stabiliti preventivamente dal Consiglio di Indirizzo.

Art. 7

DESTINAZIONE DEL REDDITO

1. La Fondazione Puglia, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ss.mm.ii. destina il reddito, quale risultante dal bilancio consuntivo dell'esercizio annuale, secondo il seguente ordine:

- a) spese di funzionamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione Puglia;
- b) oneri fiscali;
- c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
- d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art.10, terzo comma, lett. e) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 ai settori rilevanti d'intervento;
- e) per altre finalità previste dallo Statuto; per reinvestimento del reddito medesimo o per accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo Statuto o dall'Autorità di Vigilanza;
- f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. Le risorse destinate ai settori d'intervento devono essere utilizzate in stretta conformità rispetto a quanto stabilito nel "Documento programmatico previsionale" - annuale, approvato entro il 31 ottobre di ogni anno, secondo le previsioni del successivo art. 30, e sempre che lo stesso documento non sia stato oggetto di osservazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza.

3. La Fondazione Puglia non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, oltre i compensi previsti dallo Statuto o definiti in conformità di disposizioni di legge e di contratti di lavoro, quali premi d'operosità, ecc.

4. Il Consiglio di Indirizzo può disporre la costituzione di un fondo di stabilizzazione delle erogazioni con la funzione di contenere la variabilità delle erogazioni d'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale. Nella determinazione dell'accantonamento al fondo di stabilizzazione delle erogazioni e nel suo utilizzo, si tiene conto della variabilità attesa del risultato dell'esercizio, commisurata al risultato medio atteso dell'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.

Titolo III **ORGANI**

Art. 8

ORGANI ISTITUZIONALI

1. Sono Organi della Fondazione Puglia:

- a) il Consiglio di Indirizzo;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

2. I componenti degli Organi, agendo con indipendenza e riservatezza, concorrono, in posizione di parità e in positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione in conformità alle disposizioni statutarie, legislative, della Carta delle Fondazioni e del Protocollo d'intesa e sono tenuti a salvaguardare l'autonomia e la terzietà della Fondazione.

Nella nomina dei componenti degli Organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo Statuto. Le modalità e le procedure di nomina sono disciplinate nell'apposito regolamento.

Art. 9

CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ POLITICA

1. Al fine di salvaguardare la propria indipendenza ed evitare conflitti di interesse, non possono ricoprire cariche negli Organi della Fondazione Puglia, né quella del Direttore Generale della stessa, coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza penale di primo grado:

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

- alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo;

d) sono membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o del Governo, o ricoprono la carica di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere regionale, provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi tra enti locali, presidente e componente

dei consigli, delle giunte delle unioni di comuni e delle città metropolitane, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, presidente e componente degli organi delle comunità montane;

e) ricoprono un ruolo in un partito politico, in un sindacato o in un movimento politico a livello nazionale e nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale;

f) sono direttori generali, direttori amministrativi e direttori sanitari delle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere, nonché i segretari ed i direttori generali comunali, provinciali, delle città metropolitane e regionali degli enti operanti nella Regione Puglia, territorio di riferimento della Fondazione;

g) i soggetti che abbiano ricoperto o che siano stati candidati a ricoprire una delle cariche di cui alle lettere d), e), f) nei 24 mesi precedenti la nomina;

h) coloro che non hanno sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi per tutta la durata della carica e dell'anno successivo alla sua cessazione, per l'assunzione di incarichi di cui alle lettere d), e), f).

2. Inoltre, le cariche negli Organi della Fondazione Puglia e quella del Direttore Generale della stessa non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1 lett. c), salvo il caso di estinzione del reato.

3. I componenti gli Organi e il Direttore Generale devono portare a conoscenza dell'Organo di appartenenza o del Consiglio d'Amministrazione, per quanto attiene al Direttore Generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

4. L'Organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

5. Ciascun Organo, nell'ambito delle proprie competenze, definisce con regolamento le modalità e la documentazione necessaria secondo cui deve provvedere alla verifica dei suddetti requisiti, nonché i provvedimenti conseguenti, ivi compresi la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell'interessato.

Art. 10

REQUISITI GENERALI DI PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA

1. I componenti gli Organi e il Direttore Generale devono essere scelti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità, professionalità, competenza e autorevolezza, idonei ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione istituzionale, nell'ambito territoriale di riferimento.

1. *bis* I componenti degli Organi e il Direttore Generale devono possedere un livello di professionalità, competenza e conoscenza tecnico-amministrativa, e maturato un'adeguata esperienza in enti pubblici, privati e imprese, in relazione alle attività delle Fondazioni e alle specifiche competenze degli Organi nei quali sono componenti.

2. I componenti gli Organi e il Direttore Generale devono essere cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità e i requisiti di onorabilità a essi richiesti sono intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti a un ente senza finalità di lucro.

3. I componenti gli Organi e il Direttore Generale devono essere tutti in possesso di un adeguato titolo di studio.

4. In particolare, i componenti del Consiglio di Indirizzo, fatte salve le ineleggibilità e le incompatibilità previste agli artt. 9 e 11 del presente Statuto, oltre a quanto previsto dai commi

precedenti, devono possedere comprovati e notori requisiti di competenza e profili di professionalità maturati nei settori di intervento della Fondazione, come previsto nel Regolamento sulla composizione degli Organi.

5. Le modalità e le procedure di nomina dei componenti gli Organi sono contenute in appositi articoli del presente Statuto integrate dalle norme contenute nel regolamento di cui al precedente comma 4.

6. Negli Organi deve essere assicurata la presenza del genere meno rappresentativo; in particolare per i componenti il Consiglio di Indirizzo sia tra i componenti nominati dagli enti designanti sia tra quelli cooptati.

Art. 11

ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

1. Non possono ricoprire la carica di componente gli Organi della Fondazione Puglia coloro che sono ineleggibili ai sensi dell'art. 9, coloro che non abbiano i requisiti generali ai sensi dell'art. 10, nonché:

- il coniuge, i parenti e gli affini, sino al quarto grado incluso, dei membri del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti e del Direttore Generale;

- i dipendenti in servizio della Fondazione Puglia;

- coloro che ricoprono cariche negli Organi statuari di altre fondazioni di origine bancaria;

- le persone fisiche, rappresentanti legali degli enti, di cui all'art. 16 comma 2; i componenti del Consiglio direttivo di Federturismo Puglia, del Consiglio Direttivo dell'Associazione Orchestra della Magna Grecia di Taranto e Potenza, del Consiglio direttivo della Confindustria Puglia, della Conferenza Episcopale Pugliese, del Comitato Universitario Regionale di coordinamento della Puglia; i soggetti che ricoprono funzioni di vertice, d'indirizzo e amministrazione presso tutti gli enti, associazioni e organismi designanti, ovvero coloro che abbiano con gli stessi enti, associazioni e organismi rapporti organici, di dipendenza o professionali stabili oppure rapporti di collaborazione anche a tempo determinato;

- coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;

- gli amministratori delle organizzazioni di soggetti destinatari degli interventi della Fondazione, qualora questa abbia con tali organizzazioni rapporti permanenti e organici; tutto ciò con l'eccezione di interventi puntuali legati a specifici progetti della Fondazione stessa, come espressamente previsto dai commi 3 e 8 del precedente art. 4, interventi che potranno aver luogo anche in presenza dei richiamati amministratori.

2. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione Puglia non possono ricoprire funzioni di direzione, amministrazione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate.

2. *bis* La Fondazione Puglia, ove sia azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che svolgono o hanno svolto, nei dodici mesi antecedenti, funzioni di indirizzo, amministrazione, controllo presso la Fondazione nella conferitaria o sue controllate o partecipate.

2. *ter* Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli Organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli Organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.

3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione Puglia non possono assumere cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o esercitare funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.

4. I componenti di Organi della Fondazione Puglia non possono essere destinatari di attività

della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

5. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei conti. Il componente di un Organo che assume la carica in un diverso Organo della Fondazione Puglia decade automaticamente dal primo. La medesima incompatibilità si estende al Direttore Generale. Le disposizioni del presente comma non si applicano al Presidente, in quanto componente sia del Consiglio di Indirizzo che del Consiglio d'Amministrazione, e al componente anziano del Consiglio di Indirizzo, quale qualificato dal successivo art. 26, limitatamente al periodo in cui questi sostituisce il Presidente nelle sue funzioni.

Art. 12

CONFLITTI DI INTERESSE

1. Nel caso in cui un componente gli Organi della Fondazione Puglia si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di ineleggibilità o di incompatibilità, e che tuttavia lo ponga in conflitto con l'interesse della Fondazione Puglia deve darne immediata comunicazione all'Organo di cui fa parte o all'Organo di riferimento a norma di Statuto e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto. In caso d'inadempienza, lo stesso Organo, rilevato il conflitto, procede secondo le prescrizioni dell'ultimo comma del successivo art. 14.

2. Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l'Organo di appartenenza o il Consiglio di Amministrazione per il Direttore Generale, si pronuncia come se si trattasse di una causa di incompatibilità o di sospensione.

3. Alle deliberazioni adottate in conflitto d'interessi si applica la disciplina del codice civile.

Art. 13

SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI

1. Ciascun componente dell'Organo può richiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo massimo di un anno, per motivi di carattere personale o professionale.

2. Il Consiglio di Indirizzo, in piena autonomia e discrezionalità, delibera sulla richiesta di sospensione temporanea. Il mandato si conclude, comunque, alla sua naturale scadenza.

Art. 14

DECADENZA

1. Decadono dalla carica di componente gli Organi della Fondazione Puglia, con dichiarazione dell'Organo di appartenenza da assumere nei trenta giorni dall'accertamento o del Consiglio di Amministrazione per il Direttore Generale, coloro che in un qualunque momento si trovino in una delle condizioni di cui agli articoli 9,10 e 11 del presente Statuto.

2. Ciascun Organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto i relativi provvedimenti. Per il Direttore Generale il predetto accertamento è operato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Nel caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'Organo competente, alle stesse verifiche procede, in via suppletiva, il Collegio dei Revisori dei conti.

4. I componenti gli Organi della Fondazione Puglia devono dare immediata comunicazione

delle sopravvenute cause di ineleggibilità o di incompatibilità che li riguardano.

5. I componenti gli Organi della Fondazione Puglia che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio Organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dell'Organo di appartenenza.

6. Ciascun Organo, avendo rilevato che uno dei suoi componenti versa in situazione di conflitto d'interessi da lui non dichiarata, diffida il medesimo dal perseverare nel suo comportamento omissivo e lo invita a dimostrare, in un termine prefissato, l'assenza del conflitto in questione. In caso di mancata dimostrazione, l'Organo dichiara la decadenza del proprio componente.

Art. 15

INDENNITÀ E COMPENSI

1. I compensi per i componenti degli Organi di indirizzo, amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, sono di importo contenuto, determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione Puglia e con l'assenza di finalità lucrative; essi sono commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa.

2. L'ammontare dei compensi è stabilito all'inizio di ogni mandato e rimane tale anche per le nomine effettuate in caso di sostituzione dei componenti.

3. Ai componenti del Consiglio di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Organo. La misura della medaglia di presenza e le modalità di erogazione sono deliberate dal Consiglio di Indirizzo medesimo, sentito il Collegio dei Revisori dei conti.

4. Ai componenti del Consiglio d'Amministrazione e ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo, una medaglia di presenza.

La misura dei compensi annui e della medaglia di presenza, sono determinati dal Consiglio di Indirizzo, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti.

5. Non è comunque consentito il cumulo di più medaglie in una stessa giornata.

6. I compensi e le medaglie sono onnicomprensivi, salvo trasferte fuori dalla regione sede della Fondazione Puglia per incarichi istituzionali. Le eventuali spese possono essere riconosciute solo se supportate da idonea documentazione contabile.

Art. 15 bis

MANDATI

1. Le cariche negli Organi statuari, ivi compreso il Presidente, non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi nella Fondazione Puglia, indipendentemente dall'Organo interessato.

2. Ai fini del computo dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro organo della Fondazione Puglia; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

3. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi nella Fondazione Puglia, indipendentemente dall'Organo in cui i mandati sono stati svolti, può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo di almeno tre anni.

Art. 16

COMPITI, COMPOSIZIONE E DESIGNAZIONE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

1. Il Consiglio di Indirizzo ha il compito primario di promuovere iniziative, progetti e programmi che rendano la Fondazione Puglia soggetto protagonista dello sviluppo del territorio pugliese nel contesto euro-mediterraneo, operando, ove possibile, congiuntamente ad altri soggetti territoriali, favorendo collaborazioni nazionali ed internazionali e valorizzando al massimo le principali risorse del territorio: capitale umano e patrimonio scientifico, culturale ed ambientale della Puglia, così come previsto dagli artt. 2 e 3 del presente Statuto. Tale compito impone una composizione dell'Organo che associ efficacia ed efficienza dell'azione a diversificazione delle competenze, e che sia caratterizzata da grande prestigio ed autorevolezza, da riconosciuta rappresentatività nazionale ed internazionale, da certificata professionalità, da omogenea rappresentanza territoriale, garantendo la presenza di entrambi i generi.

2. Il Consiglio di Indirizzo è costituito da dieci componenti suddivisi in due categorie:

n. 8 componenti designati dagli Enti pubblici e privati, espressivi della realtà locale pugliese, puntualmente indicati nel seguito;

n. 2 componenti costituenti personalità che per professionalità competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione Puglia, possono efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.

Gli otto componenti individuati tra i soggetti designati dagli enti espressivi della realtà pugliese sono individuati, con le modalità di cui al successivo art. 17, come di seguito indicato:

a) uno tra due nominativi di genere differente proposti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Orchestra della Magna Grecia di Taranto e Potenza;

b) uno tra due nominativi di genere differente proposti dal Consiglio Direttivo di Federturismo Puglia;

c) uno tra due nominativi di genere differente proposti dal Consiglio Direttivo della Confindustria Puglia;

d) uno tra due nominativi di genere differente proposti dalla Conferenza Episcopale Pugliese;

e) uno tra due nominativi di genere differente proposti dal Comitato Universitario Regionale di Coordinamento della Puglia;

f) uno tra due nominativi di genere differente proposti dal Direttore della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;

g) uno tra due nominativi di genere differente proposti dal Direttore della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto;

h) uno tra due nominativi di genere differente proposti dal Legale Rappresentante del Comitato Puglia dell'AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro).

3. I due componenti, costituenti personalità che per professionalità competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, possono efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, sono cooptati con provvedimento del Consiglio d'Indirizzo fra personalità di chiara e indiscussa fama.

4. Gli otto componenti del Consiglio di Indirizzo il cui nominativo è stato designato da soggetti esterni alla Fondazione Puglia non sono vincolati ai soggetti che li hanno designati da rapporto di mandato, sicché questi ultimi non hanno alcun potere d'indirizzo, vigilanza, controllo e revoca; i componenti del Consiglio di Indirizzo devono, infatti, agire nell'esclusivo interesse della Fondazione Puglia per realizzare gli scopi previsti dal presente Statuto.

5. La qualità di componente il Consiglio di Indirizzo non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione Puglia, né sul suo patrimonio.

6. Il Consiglio di Indirizzo elegge il Presidente della Fondazione Puglia fra i propri

componenti.

7. Il Presidente della Fondazione Puglia presiede tanto il Consiglio d'Amministrazione che il Consiglio di Indirizzo, nell'ambito del quale esercita solo i poteri strumentali necessari per lo svolgimento dell'attività.

8. Periodicamente, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

Art. 17

PROCEDURE PER LE DESIGNAZIONI E LE NOMINE NEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

1. Il Consiglio di Indirizzo, nell'avviare le procedure di nomina, al fine di realizzare una razionale e adeguata rappresentanza delle varie competenze occorrenti per il raggiungimento dei fini della Fondazione, specifica le professionalità richieste ai candidati alla carica di componente del Consiglio di Indirizzo con riguardo ai settori di attività e alle linee di azione definite con il "Documento di programmazione pluriennale" - triennale e con i suoi aggiornamenti annuali.

2. Il Presidente della Fondazione, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di Indirizzo – ovvero entro quindici giorni dalla vacanza della carica stessa, nel caso di decadenza, dimissioni o morte – provvede a richiedere due nominativi di genere differente ai soggetti di cui all'art. 16, co. 2 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), unitamente ai curricula dei designati. La richiesta va inoltrata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (posta elettronica certificata).

3. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, i soggetti di cui al comma precedente devono provvedere, con lo stesso mezzo con cui è stata inoltrata la richiesta, ad evadere la stessa, individuando i nominativi fra persone dotate di professionalità ed esperienza adeguate per fornire contributi significativi alle attività della Fondazione. Ciascun curriculum deve essere sottoscritto dalla persona interessata, anche per l'autorizzazione alla trattazione dei dati personali da parte della Fondazione Puglia.

3. *bis* I soggetti deputati alla designazione devono tener conto nella proposta di quanto previsto dallo Statuto in tema di incompatibilità, ineleggibilità, nonché di requisiti di professionalità ed esperienza e di quanto riportato dal regolamento specifico.

4. Nel caso di mancata e/o incompleta indicazione dei due nominativi di genere differente di cui all'art. 16 comma 2, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), il Presidente della Fondazione Puglia reitera, solo per i soggetti che non hanno adempiuto, la procedura di cui al comma precedente con gli stessi tempi e modalità.

5. Allorché anche per la seconda volta non dovessero pervenire i due nominativi di genere differente richiesti, la relativa richiesta di designazione andrà effettuata dal Presidente della Fondazione Puglia, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC (Posta elettronica certificata) o altro mezzo elettronico che dia certezza di ricevimento, al Prefetto di Bari, presso il cui Ufficio è registrata la Fondazione Puglia, il quale dovrà effettuare la designazione tenendo conto dei criteri di designazione cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto designante.

6. In attesa dei nominativi da parte del Prefetto, il Consiglio di Indirizzo può validamente costituirsi qualora siano stati già nominati almeno sei componenti; in caso diverso il Consiglio di Indirizzo uscente rimarrà in carica, solo per l'ordinaria amministrazione, fino al completamento di

tutte le nomine.

7. Nella prima seduta utile dopo l'espletamento della procedura di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, il Consiglio di Indirizzo deve selezionare un nominativo tra due nominativi di genere differente indicati dai soggetti di cui all'art. 16, comma 2, lett. a), b), c) d), e), f), g), h).

8. Ove nessuno dei nominativi indicati, tra due nominativi di genere differente, dai soggetti di cui all'art. 16, comma 2 lett. a), b), c) d), e), f), g), h), a giudizio del Consiglio di Indirizzo in carica, attestati, attraverso il curriculum, il possesso dei requisiti di cui agli artt. 9, 10 e 11, il Presidente della Fondazione Puglia, entro quindici giorni dalla seduta nella quale tale giudizio è stato espresso, reitera la procedura di cui al comma 2, solo per i soggetti interessati.

9. Nel caso in cui, espletata la procedura di cui al comma 8, non dovessero pervenire i due nominativi di genere differente nei termini e con le modalità richieste, si applica il comma 5.

10. Il Presidente della Fondazione, entro i dieci giorni successivi alle nomine da parte del Consiglio di Indirizzo, deve comunicare, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC (Posta elettronica certificata) indirizzata all'interessato ed al soggetto o ai soggetti che lo hanno designato, la nomina a componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Puglia. L'accettazione della carica nel termine di quindici giorni dalla comunicazione conclude la procedura di selezione.

11. In caso di mancata accettazione della carica da parte del selezionato, il Consiglio di Indirizzo procederà alla selezione dell'altro candidato indicato dallo stesso ente designante.

12. Nell'effettuare le nomine dei componenti, il Consiglio di Indirizzo realizza una razionale ed equilibrata rappresentanza delle professionalità relative a ciascun settore di attività della Fondazione e delle professionalità relative alle esigenze gestionali, operative e organizzative della Fondazione medesima, tenendo conto delle linee di azione definite con il "Documento di programmazione pluriennale" - triennale vigente e con i suoi aggiornamenti annuali.

13. Le due personalità che compongono il Consiglio di Indirizzo vengono da questo stesso Organo cooptate fra persone di chiara e indiscussa fama, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie con le modalità e la maggioranza di cui all'art. 21 comma 12, assicurando la rappresentanza di ciascun genere nel rispetto di quanto previsto al comma 6 dell'art. 10.

14. La presentazione di tali personalità compete a ciascun componente del Consiglio di Indirizzo, una ciascuno.

15. La cooptazione è preceduta, in ogni caso, da valutazione collegiale delle caratteristiche della personalità all'esame, che può assumere anche carattere comparativo nel caso che le presentazioni siano in numero superiore rispetto alle personalità da cooptare.

16. Ove il Consiglio di Indirizzo non provvede a cooptazione di sua competenza, il Presidente della Fondazione Puglia, nei 15 giorni successivi alla seduta nella quale la cooptazione avrebbe dovuto avere luogo, invia al Prefetto di Bari, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC (Posta elettronica certificata), la richiesta di nomina di personalità di chiara e indiscussa fama, tenendo conto del genere meno rappresentato.

17. Il Prefetto di Bari procede a quanto richiesto in via surrogatoria, nel rispetto dei requisiti di cui agli artt. 9, 10 e 11 del presente Statuto.

Art. 18

DOCUMENTAZIONE DEI CANDIDATI

1. I soggetti di cui all'art. 16 comma 2, alinea 1, devono allegare alle proposte stesse la documentazione comprovante il possesso da parte dei candidati dei requisiti previsti dallo Statuto, nonché la dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità e la dichiarazione di impegno a non candidarsi per tutta la durata della carica e dell'anno successivo

alla sua cessazione, per l'assunzione di una delle cariche di cui alle lettere d), e), f) del comma 1 dell'art. 9.

2. Il possesso dei requisiti richiesti al candidato dal presente Statuto deve essere comprovato da una dichiarazione, avente valore di atto di notorietà, comprovante i requisiti richiesti e da un curriculum, entrambi sottoscritti dalla persona interessata a termini di legge anche per autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte della Fondazione.

Art. 19

DURATA DEL MANDATO

1. I componenti del Consiglio di Indirizzo ed il Presidente della Fondazione Puglia durano in carica quattro anni decorrenti dalla data della nomina.

2. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti, il Presidente convoca sollecitamente il Consiglio di Indirizzo al fine di procedere a nuova nomina, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 17. Il mandato del componente subentrato scade con quello del Consiglio di Indirizzo di cui è divenuto componente.

3. Alla scadenza del mandato, i componenti rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

Art. 20

COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

1. Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Indirizzo, oltre le attribuzioni stabilite dalla legge e dallo Statuto, le decisioni concernenti:

- a) le modificazioni dello Statuto, anche su proposta del Consiglio d'Amministrazione;
- b) l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni, su proposta del Consiglio d'Amministrazione;
- c) la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità di erogazione;
- d) la nomina e la revoca per giusta causa del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità di erogazione;
- e) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio d'Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei conti;
- f) l'accollo alla Fondazione Puglia, nei limiti previsti dalla normativa vigente, delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli Organi della Fondazione Puglia, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei conti;
- g) la nomina di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità, legate all'effettiva partecipazione ai lavori; ciò con l'espressa previsione che, qualora di dette commissioni siano chiamati a far parte componenti gli Organi della Fondazione Puglia, l'incarico deve essere ex ante concordato e attribuito con delibera contenente l'indicazione dell'eventuale compenso, da adottarsi sentito il parere del Collegio dei Revisori dei conti;
- h) la determinazione di programmi pluriennali di attività con riferimento ai bisogni del territorio, individuando i settori tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili;
- i) l'approvazione, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, del documento programmatico previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione Puglia;

- j) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- k) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- l) l'istituzione di imprese strumentali, nonché l'acquisizione e cessazione delle partecipazioni di controllo;
- m) l'approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione Puglia;
- n) il controllo sulla realizzazione dei programmi pluriennali di attività;
- o) la nomina dei componenti del Consiglio di Indirizzo stesso;
- p) la nomina del Presidente.

Art. 21

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Indirizzo, predispone l'ordine del giorno ed assicura il corretto svolgimento delle adunanze.

2. Le sedute hanno luogo almeno una volta al trimestre.

3. Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo possono partecipare, su specifico invito del Presidente, i componenti del Consiglio d'Amministrazione e vi partecipa di diritto il Direttore Generale, con facoltà di rendere dichiarazioni a verbale.

4. Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente che partecipa alle sedute.

5. Le riunioni hanno luogo presso la sede della Fondazione Puglia o altrove.

6. Gli avvisi di convocazione, contenenti gli argomenti da trattare, debbono essere spediti - di norma a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo anche elettronico che ne attesti la ricezione - almeno cinque giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti del Consiglio di Indirizzo e del Collegio dei Revisori dei conti; in caso d'urgenza la convocazione ha luogo anche ad horas, mediante comunicazione telegrafica o altro strumento anche telematico che dia certezza di ricezione. Tuttavia il Consiglio di Indirizzo può stabilire modalità di convocazione diverse.

7. Per la validità delle deliberazioni, escluse quelle di cui ai successivi commi, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non concorrono alla formazione del quorum costitutivo i membri del Consiglio di Indirizzo dichiarati sospesi o che si siano autosospesi. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

8. Il Consiglio di Indirizzo delibera col voto favorevole di due terzi dei membri in carica, arrotondato all'unità superiore, nei casi riguardanti: le modifiche statutarie, l'approvazione dei regolamenti e le loro modificazioni, la decadenza dalla carica dei propri componenti e dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti. Alle deliberazioni adottate col voto di componente dell'Organo in conflitto d'interessi si applica la disciplina del codice civile.

9. Le deliberazioni relative alla nomina del Presidente sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei membri in carica. Qualora non venga raggiunta la predetta maggioranza, si procede a una nuova votazione riguardante le due persone che hanno ottenuto, alla prima votazione, il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, anche più di due persone.

10. Ove, anche dopo tale votazione, non si ottenga il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, si procede ad altra votazione in cui è nominato chi ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, si procede a ulteriore votazione con lo stesso criterio. In caso di parità tra due o più nominativi, anche dopo quest'ultima votazione, si intende nominato fra gli stessi colui che ha svolto per il periodo più lungo il ruolo di componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Puglia o del Consiglio d'Amministrazione operante prima dell'entrata in vigore del presente Statuto, e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

11. Le votazioni per l'elezione dei componenti del Consiglio d'Amministrazione sono

sempre precedute da valutazione collegiale di tipo selettivo ed, eventualmente, comparativo svolta sulla base delle caratteristiche di ciascuno dei candidati, la cui presentazione compete a ciascun componente del Consiglio di Indirizzo.

12. Tutte le elezioni possono avere luogo per acclamazione.

13. Per la nomina del Consiglio di Indirizzo è necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

14. Sono fatte a scrutinio segreto, a richiesta anche di un solo componente del Consiglio di Indirizzo, le votazioni riguardanti persone.

15. Il componente del Consiglio di Indirizzo che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive, decade dalla carica.

16. I verbali delle riunioni devono essere trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.

17. Qualora il Presidente non vi provveda, la riunione del Consiglio di Indirizzo, è convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 22

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Puglia è composto da cinque membri, compreso il Presidente.

2. Gli Amministratori durano in carica tre anni decorrenti dalla data di nomina.

3. Il Consiglio d'Amministrazione resta in carica sino all'insediamento del successivo e gli Amministratori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale.

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Presidente convoca sollecitamente il Consiglio di Indirizzo al fine di procedere a nuova nomina. Il mandato dell'Amministratore subentrato scade con quello del Consiglio di cui è divenuto componente.

Art. 23

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Gli Amministratori sono eletti dal Consiglio di Indirizzo, hanno uguali diritti e doveri e devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione Puglia.

2. Il Consiglio di Indirizzo procede all'elezione dei membri del Consiglio d'Amministrazione sulla base di una procedura di tipo selettivo ed, eventualmente, comparativo.

Art. 24

REQUISITI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Gli Amministratori, oltre ai requisiti di cui all'art. 10 e fatte salve le ineleggibilità e le incompatibilità previste agli artt. 9 e 11 del presente Statuto devono avere maturato una concreta esperienza operativa o nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico o devono avere espletato funzioni direttive-manageriali presso enti pubblici o privati, con particolare riferimento ai settori bancario, finanziario e mobiliare.

Art. 25

COMPETENZE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente della Fondazione Puglia convoca il Consiglio d'Amministrazione, predispone l'ordine del giorno e presiede le riunioni assicurandone il corretto svolgimento.

2. Le sedute hanno luogo, di regola, una volta al mese.

3. Alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione partecipa di diritto il Direttore Generale, con facoltà di rendere dichiarazioni a verbale.

4. Le sedute hanno luogo presso la sede della Fondazione Puglia o altrove.

5. Gli avvisi di convocazione contenenti gli argomenti da trattare, debbono essere spediti di norma a mezzo lettera o telegramma o altro mezzo anche elettronico che ne attesti la ricezione almeno cinque giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti; in caso d'urgenza la convocazione ha luogo anche ad horas, mediante comunicazione telegrafica o altro strumento che dia certezza di ricezione. Tuttavia il Consiglio stesso può stabilire modalità di convocazione diverse.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione è necessaria la maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non concorrono alla formazione del quorum costitutivo i membri del Consiglio d'Amministrazione dichiarati sospesi o che si siano autosospesi. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

7. Alle deliberazioni adottate col voto di Amministratore in conflitto d'interessi si applicano le disposizioni del codice civile.

8. I verbali delle riunioni devono essere trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.

9. Il Consiglio di Amministrazione ha ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo che non risulti espressamente riservato ad altro Organo dalla legge o dal presente Statuto.

10. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio d'Amministrazione le deliberazioni concernenti:

a) la nomina del Direttore Generale della Fondazione e la determinazione del relativo compenso;

b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;

c) la predisposizione del "Documento programmatico previsionale" - annuale;

d) la gestione esecutiva dei deliberati dell'Organo di indirizzo in ordine ai programmi erogativi, ai progetti esecutivi ed a quant'altro inerente all'attività della Fondazione;

e) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;

f) l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;

g) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;

h) la verifica per il Direttore Generale della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;

i) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;

j) la designazione e nomina di Amministratori e Revisori di società ed enti cui la Fondazione Puglia è chiamata a provvedere;

k) la formulazione di proposte al Consiglio di Indirizzo in ordine:

alle modifiche statutarie;

all'approvazione e alle modificazioni di regolamenti interni;

ai programmi di intervento della Fondazione;

alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale;

all'istituzione di imprese strumentali;
agli indirizzi in merito alle società partecipate.

11. Il Consiglio d'Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al Direttore Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe devono informare il Consiglio d'Amministrazione, secondo modalità da questo fissate, in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.

12. Qualora il Presidente non vi provveda, la riunione del Consiglio d'Amministrazione è convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 26

POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente svolge compiti d'impulso e di coordinamento dell'attività della Fondazione Puglia. Egli predispose gli avvisi di convocazione delle sedute del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio d'Amministrazione redigendone il relativo ordine del giorno e presiede le riunioni di entrambi tali Organi.

2. Nell'ambito del Consiglio di Indirizzo, tuttavia, egli si limita all'esercizio delle sue prerogative individuali di componente dell'Organo stesso, e a una mera attività di direzione della discussione. Può, pertanto, concorrere alla formazione della volontà collegiale esclusivamente col proprio contributo alla discussione.

3. Il Consiglio d'Amministrazione determina le materie per le quali il Presidente, sentito il Direttore Generale, può assumere deliberazioni, con immediata efficacia verso i terzi, che devono essere portate a conoscenza del Consiglio nella sua prima seduta.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, d'intesa col Direttore Generale, può adottare ogni deliberazione di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendola a ratifica dello stesso nella prima riunione utile.

5. Il Presidente, nella qualità di legale rappresentante della Fondazione Puglia di fronte ai terzi, la rappresenta nei giudizi di qualsiasi ordine, grado e natura; ha inoltre facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare la Fondazione Puglia in giudizio e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo, nonché di rilasciare procure speciali a terzi e di nominare consulenti tecnici.

6. La rappresentanza legale e tutte le altre prerogative riconosciute al Presidente dal presente Statuto o a lui delegate dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo, nel caso che il Presidente sia assolutamente impedito all'esercizio delle proprie funzioni, spettano temporaneamente al componente del Consiglio di Indirizzo che si definisce anziano perché facente parte da maggior tempo e ininterrottamente degli Organi d'indirizzo o d'amministrazione della Fondazione Puglia o del Consiglio d'Amministrazione operante prima dell'entrata in vigore del presente Statuto; in caso di nomina contemporanea si qualifica anziano chi è più anziano di età. Al sostituto del Presidente non spetta tuttavia il diritto di voto nelle riunioni del Consiglio d'Amministrazione da lui presiedute.

7. Di fronte ai terzi, la firma di chi, ai sensi del precedente comma, sostituisce il Presidente costituisce prova dell'impossibilità di questi a svolgere le proprie funzioni.

Art. 27

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio di Indirizzo, con le attribuzioni previste dal codice civile per

l'esercizio del controllo legale dei conti.

2. I membri del Collegio dei Revisori dei conti devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

3. I Revisori dei conti durano in carica tre anni decorrenti dalla data della nomina. I Revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale. Essi restano nell'ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori.

4. I Revisori dei conti partecipano alle sedute del Consiglio d'Amministrazione e possono partecipare alle sedute del Consiglio di Indirizzo.

5. Il Collegio dei Revisori dei conti deve riunirsi almeno ogni trimestre e i verbali delle riunioni devono essere firmati dagli interessati.

6. Il Revisore dei conti che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio di appartenenza e del Consiglio d'Amministrazione, decade dall'ufficio e, a impulso del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, il Consiglio di Indirizzo provvederà alla sua sostituzione.

7. Ciascun Revisore dei conti, salva diversa disposizione del Collegio, dal momento dell'assunzione della carica è delegato dal Collegio stesso a operare anche separatamente dagli altri Revisori dei conti.

Art. 28

DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale deve essere in possesso di adeguato titolo di studio e deve aver maturato congrua esperienza, ricoprendo incarichi di responsabilità, presso istituzioni con finalità analoghe e dimensioni proporzionate a quelle della Fondazione Puglia. Egli inoltre deve essere munito di comprovata esperienza nella gestione delle problematiche giuridico-istituzionali connesse alle attività della Fondazione.

2. Al Direttore Generale compete il coordinamento funzionale e organizzativo dell'attività istituzionale della Fondazione Puglia e a tal fine si avvale degli uffici e del personale della Fondazione Puglia stessa del quale è il capo.

3. Egli esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dal Consiglio d'Amministrazione.

4. Partecipa alle sedute del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio d'Amministrazione con funzioni consultive e propositive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni. Può altresì intervenire alle riunioni di eventuali commissioni consultive.

5. Provvede a istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio d'Amministrazione ed esegue le deliberazioni stesse, salvo quelle per le quali sia stato designato un amministratore, firmando la corrispondenza e gli atti relativi. Ha altresì facoltà di firma della corrispondenza e dei contratti relativi all'ordinaria amministrazione della Fondazione Puglia e può delegare tali funzioni, anche in via continuativa, a dipendenti.

6. In caso di assenza o impedimento prolungati, il Direttore Generale è sostituito, su designazione del Consiglio di Amministrazione, da altro dipendente della Fondazione Puglia, nel rispetto delle regole sulle incompatibilità previste per il Direttore Generale.

7. Di fronte a terzi, la firma di chi, ai sensi del precedente comma, sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questo.

8. Oltre alle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 del presente Statuto, il Direttore Generale non può assumere incarichi istituzionali in altre Fondazioni d'origine bancaria.

9. Il Direttore Generale, quale capo della struttura operativa, ne valorizza il ruolo rilevante e promuove la formazione e la crescita professionale del personale.

Art. 29

LIBRI SOCIALI

1. La Fondazione Puglia tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti. Detti libri, ad esclusione di quelli relativi al Collegio dei Revisori dei conti, sono tenuti a cura del Direttore Generale.

2. La Fondazione, inoltre, tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.

3. Qualora la Fondazione Puglia eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una contabilità separata ed il relativo rendiconto sarà allegato al bilancio annuale.

Art. 30

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio di Indirizzo approva il "Documento programmatico previsionale" - annuale, dell'attività della Fondazione Puglia relativo all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio d'Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Indirizzo medesimo, nonché in base alle linee di azione definite dal "Documento di programmazione pluriennale" - triennale.

3. Il "Documento programmatico previsionale" - annuale deve essere inviato entro quindici giorni dall'approvazione, all'Autorità di Vigilanza.

4. Nel termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio d'Amministrazione sottopone all'approvazione del Consiglio di Indirizzo il bilancio annuale e la relazione sulla gestione dallo stesso Consiglio predisposti e depositati almeno 10 giorni prima dell'approvazione presso la sede della Fondazione.

5. Il predetto termine di 4 mesi può essere prorogato a 6 mesi quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto dell'attività; in tal caso le ragioni della dilazione devono risultare dalla relazione degli Amministratori sulla gestione.

6. Il bilancio annuale e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori, per le osservazioni di propria competenza, entro 10 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

7. Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione denominata "Bilancio di missione", gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

8. Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, la Fondazione si attiene al regolamento adottato dall'Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Il bilancio, una volta approvato, deve essere trasmesso entro 15 giorni all'Autorità di Vigilanza e pubblicato sul sito web della Fondazione Puglia.

9. In particolare, il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

10. Nel bilancio si dà separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività e, a fini informativi, nel "documento programmatico previsionale" - annuale si indicano gli impieghi del patrimonio in collegamento funzionale con le finalità istituzionali e, in particolare,

con lo sviluppo del territorio.

ART. 31

NORME TRANSITORIE

1. In deroga agli articoli 19 comma 2 e 22 comma 4, qualora per una qualsiasi causa venissero a mancare componenti degli Organi prima della data di scadenza degli Organi attualmente in carica, gli stessi saranno sostituiti solo se il numero totale dei componenti sia sceso al di sotto di otto per i membri nominati nel Consiglio di Indirizzo, al di sotto di due per i membri cooptati nello stesso Consiglio di indirizzo e al di sotto di quattro, eccetto il Presidente, per il Consiglio di Amministrazione.

2. La nuova composizione e durata degli Organi prevista agli articoli del presente Statuto si applica con il prossimo rinnovo per ciascun organo.